

Guida alle nuove professioni

L'IMPATTO SULLE CATEGORIE



I voti
La partecipazione alle iniziative
farà guadagnare crediti formativi

I NUMERI DEL SISTEMA ORDINISTICO

115,9 miliardi

I costi
È il totale dei costi che sono stati immessi dal professionista nel sistema economico per la remunerazione di dipendenti e collaboratori, oltre che sotto forma di domanda di servizi, macchinari e attrezzature



2,15 milioni

Gli occupati
Secondo il Cresme il volume dell'indotto è valutabile in quasi 2,15 milioni di occupati, suddivisi tra circa 1 milione di dipendenti degli studi professionali e 1,15 milioni di occupati nell'indotto allargato



35

Il rapporto
Secondo il rapporto Cresme sul valore economico e sociale delle professioni intellettuali, in media, in Italia ci sono 35 professionisti ogni mille abitanti. Il dato sale nelle grandi città



9%

I giovani
Solo il 9% degli iscritti agli Ordini professionali ha meno di 30 anni. Circa il 31% ha più di 50 anni, e circa il 30% ha tra 30 e 40 anni, così come un altro 30% ha un'età compresa tra 40 e 50

Tempo obbligato per aggiornarsi

I corsi di formazione anche online coinvolgeranno tutti gli iscritti agli Albi

Una gestione centralistica non giustificata

Francesca Milano
MILANO

Per molte professioni la formazione «continua», nel senso che si va avanti con le regole che molti ordinamenti avevano già previsto. Per le altre, invece, da settembre scatta l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento periodici, anche se sulle modalità deciderà l'Ordine. Il Dpr di riforma degli ordinamenti professionali, infatti, stabilisce che saranno i Consigli nazionali a determinare entro un anno (previo il parere del ministero vigilante) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. L'individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento è il valore del credito formativo professionale. I corsi potranno essere organizzati da enti Ordini, dalle associazioni o da enti autorizzati dai Consigli nazionali degli ordini. I corsi di soggetti terzi dovranno essere auto-

non raggiunge i 50 crediti in un biennio.

Per i notai l'obbligo è entrato in vigore nel gennaio 2006. «L'accreditamento dei corsi - spiega dal Notariato - è a cura del Consiglio nazionale attraverso la Fondazione italiana del notariato. La formazione del notaio è quindi regolata con un regolamento che prevede il raggiungimento entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti)». Nel caso il notaio non raggiunga il totale dei crediti è sottoposto a procedimento disciplinare.

Anche i giornalisti dovranno introdurre corsi di formazione continua, cercando di riuscire a superare lo scoglio dei costi. «Nel Dpr - spiega il presidente Enzo Iacopino - c'è scritto che le Regioni «possono» stabilire fondi per i corsi. Speriamo che lo facciano, come ha fatto la Regione Lazio che ha stanziato 2 milioni per la formazione nell'ambito della comunicazione».

Gli architetti potranno aggiornarsi anche attraverso l'autorizzazione: «Vogliamo che costi poco e sia utile - spiega il presidente Leopoldo Freyrie -, per questo consentiremo di ottenere crediti, oltre che online, anche a chi va a festival di architettura o a chi si abbona a riviste di settore. Così succede anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna».

Dovranno aggiornare il proprio ordinamento i periti agrari, che hanno introdotto la formazione già dal 2004, ma solo su base volontaria. «Finora - spiega il presidente Lorenzo Benanti - i corsi sono stati frequentati circa dal 50% degli iscritti».

Gli ingegneri si stanno preparando al debutto della formazione continua: «Abbiamo creato una scuola di alta formazione - spiega il presidente Armando Zambrano - che servirà anche per dare le linee guida».

Dovranno rispettare la regola e introdurre l'aggiornamento anche gli agrotecnici, nonostante i dubbi del presidente Roberto Orlandi, secondo cui «non puoi obbligare un professionista a formarsi, i corsi vanno fatti quando è il mercato lo richiede. Se uno si occupa sempre delle stesse materie non ha senso che frequentino un corso per imparare cose che non utilizzerà».

francesca.milano@ilsolo24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Le regole per la formazione dei vari ordini



AGROTECNICI
Fino ad oggi per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati non c'era alcun obbligo di frequentare corsi di formazione continua, nonostante in 5 regioni fossero presenti i centri Agrofom. L'ordinamento dovrà, quindi, essere modificato. A settembre i vertici dell'Ordine presenteranno una proposta unitaria con le altre professioni tecniche contenente un regolamento sulla formazione continua



ARCHITETTI
Finora la formazione continua non era prevista per gli architetti, che dovranno quindi inserirla nel proprio ordinamento professionale. L'Ordine consentirà diversi strumenti di formazione, dai corsi al festival di architettura, dall'abbonamento a riviste del settore alla formazione online. L'obiettivo è rendere l'obbligo il meno costoso e il più utile possibile



AVVOCATI
Dal 2007 gli avvocati sono tenuti a seguire periodicamente corsi di aggiornamento professionale. È il loro codice deontologico a prevederne l'obbligo. I corsi nazionali vengono accreditati dal Cni, mentre i corsi organizzati a livello locale vengono accreditati dagli Ordini territoriali. Gli avvocati devono ottenere almeno 90 crediti nel triennio, di cui almeno vent'acquisti in ogni singolo anno formativo



COMMERCIALISTI
Per i commercialisti la formazione continua non è una novità: l'obbligo era già previsto dal regolamento interno. L'articolo 5 del regolamento prevede l'obbligo di acquisire 90 crediti formativi in un triennio, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti derivanti da attività relative a ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio professionale



CONSULENTI DEL LAVORO
Già dal 1997 i consulenti del lavoro sono obbligati a frequentare corsi di formazione professionale su diverse materie. L'ordinamento, già sostanzialmente in regola con il Dpr, prevede anche un provvedimento disciplinare per chi non rispetta l'obbligo di formazione. In totale, fino ad oggi, i consulenti hanno dovuto ottenere 50 crediti in un biennio



GIORNALISTI
Secondo l'Ordine dei giornalisti, la formazione continua è obbligatoria dalla data di entrata in vigore del Dl 138/2011. Il Consiglio ha già trasmesso il regolamento al ministero, ma sarà necessario aggiornarlo alla luce del parere vincolante che il ministero dovrà dare sui corsi. Resta, però, il nodo dei costi, visto il numero di iscritti all'Ordine che sono liberi professionisti o precari



INGEGNERI
Per gli ingegneri quella prevista dall'articolo 7 del Dpr sulla riforma degli ordinamenti professionali è una novità, visto che finora non era obbligatorio frequentare corsi di formazione professionale. Il Consiglio nazionale si è già messo al lavoro per riuscire in tempi brevi a regolamentare l'obbligo, ma non è ancora stato stabilito il numero di crediti da raggiungere



NOTAI
I notai hanno introdotto l'obbligo di formazione continua con un regolamento interno del 2006. Il regolamento è anche stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» e prevedeva già l'illecito disciplinare per i professionisti che non rispettavano l'obbligo. Dell'accreditamento delle iniziative di formazione si occupa la Fondazione italiana del notariato



PERTI AGRARI
Per i periti agrari e i periti agrari laureati la formazione è già prevista dal 2004, ma non era obbligatoria. Questo significa che l'Ordine dovrà aggiornare il proprio regolamento introducendo l'obbligo. Fino a oggi i corsi di formazione continua non obbligatori sono stati seguiti da circa il 50% degli iscritti alla categoria

di **Marcello Clarich**

Il regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, approvato pochi giorni fa, dà un assetto stabile al sistema dell'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti agli albi professionali sperimentato da qualche anno. Le regole previste dall'articolo 7 del Regolamento hanno però l'impianto diristato dei modelli «command and control». In primo luogo, infatti, si introduce un obbligo per il professionista di «curare il continuo e costante aggiornamento». Subito dopo si prevede che la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare. L'articolo 7 non stabilisce peraltro quali siano le sanzioni che dovranno essere dunque determinate nei codici di disciplina, in base al principio di proporzionalità.

Il luogo dell'aggiornamento professionale non è rimesso alla libera scelta dell'interessato, per esempio sotto forma di pubblicazioni di tipo scientifico, di attività di docenza, di partecipazione a corsi anche all'estero. L'unica forma ammessa è la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dagli Ordini e Collegi, da associazioni professionali e da altri soggetti autorizzati.

La disciplina di questi corsi - e in particolare la definizione dei requisiti minimi uniformi sul territorio nazionale e il valore dei crediti formativi - è rinviata a un regolamento emanato da ciascun Consiglio nazionale. Per i regolamenti, da emanare entro un anno, è previsto il «previo parere favorevole del ministero vigilante». Parere non soltanto obbligatorio, ma anche vincolante, nel senso che i Consigli nazionali dovranno conformarsi ai rilievi. Viene così accentuato il carattere pubblicistico e centralistico della disciplina.

La relazione di accompagnamento al Dpr spiega che l'intervento del ministro è finalizzato alla «tutela della libera concorrenza». In realtà non è chiaro in che senso il sistema dei crediti formativi possa dare origine a discriminazioni o a distorsioni del mercato. Semmai il controllo ministeriale

dovrà garantire omogeneità alle discipline adottate dalle categorie professionali, attecchendo l'omogeneità territoriale e già assicurata da una normativa unica a livello nazionale.

La finalità di tutela della concorrenza è sottesa invece alle regole per il rilascio dell'autorizzazione a organizzare corsi di formazione da parte di soggetti privati. L'autorizzazione è rilasciata dai Consigli nazionali ma la proposta di delibera è assoggettata al parere vincolante del ministro. Parere che mira a prevenire «comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio» che potrebbero privilegiare i propri corsi di formazione. L'esperienza di questi anni ha fatto talvolta emergere episodi di poco virtuosi.

L'articolo 7 del regolamento contiene altre regole quasi ovvie, come quella che l'attività di formazione degli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, oppure quella secondo la quale le Regioni possono attribuire fondi per l'organizzazione di corsi o eventi di formazione professionale. Nell'insieme gettano le basi di una disciplina macchinosa, rimessa in gran parte a regolamenti attuativi. Si è già sperimentato in questi anni la difficoltà di attribuire in modo corretto ai singoli corsi o eventi il numero dei crediti formativi. O ci si basa su indicatori meramente formali (numero d'ore), oppure si cade nell'opinabile nell'arbitrario.

Inoltre, una volta escluse verifiche sostanziali sull'apprendimento, il sistema dei crediti non garantisce un coinvolgimento convinto e fattivo. Spesso anzi l'impressione è che molti frequentanti siano «coatti» e disinteressati. Ciò anche perché - volte la qualità dei corsi lascia molto a desiderare.

In ogni caso, prima di emanare una disciplina generale «burocratizzante», sarebbe stato utile indagare se e quali sistemi di formazione permanentemente sono adottati in altri Paesi europei. L'impressione è che anche in questo caso lo «spread» non sia a nostro favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA